## TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO Sub. 1 R.G.Es.

## IL GIUDICE ONORARIO DELL'ESECUZIONE

Letti gli atti della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. ed, in particolare, del procedimento di opposizione distinto con il sub. 1

A scioglimento della riserva formulata alla udienza del 14 giugno 2024

## osserva

Gli opponenti deducono, a sostegno delle pretese azionate con l'atto di opposizione, una serie di censure che, sinteticamente, possono così essere esplicitate:

- 1) Difetto di legittimazione attiva e titolarità del credito;
- 2) Difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della e difetto di legittimazione per l'attività di riscossione del credito;
- 3) Inesistenza del titolo esecutivo
- 4) Nullità parziale del titolo esecutivo sotto vari profili;

ed hanno chiesto sospendersi la procedura esecutiva.

Si è costituita in giudizio parte opposta che ha resistito alle avverse eccezioni con diverse argomentazioni.

L'opposizione, almeno nella limitata delibazione consentita in questa sede, può essere accolta ai fini della sola sospensione della procedura esecutiva.

Deve osservarsi, quanto alla doglianza sub. 1) in ordine alla mancata prova della cessione, che è vero che (cfr. da ultimo Cass. 24.6.2024 n. 17262 in motivazione) "...la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima, ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta...", nel caso di specie si osserva che parte resistente ha fornito la prova che il credito ceduto fosse incluso nell'atto di cessione. Ed infatti nell'allegato A) all'atto di cessione sono riportati gli estremi identificativi della posizione ceduta, esattamente corrispondenti a quelli indicati nell'atto di deposito per Notar . In buona sostanza dall'atto di deposito si evince il rapporto ceduto. Dirimente, però, appare la mancata contestazione di parte esecutata che, pur avendo ricevuto l'atto di precetto in data 27.3.2023 espressamente indicato atto di precetto in rinnovazione, non ha ritenuto di proporre opposizione avverso lo stesso e, quindi, ha implicitamente riconosciuta la legittimazione della cessionaria;

Quanto alla doglianza sub. 2) deve osservarsi che la Cassazione, con sentenza del 18.3.2024 n. 7243 ha espressamente deciso che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che



l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

3) Quanto alla doglianza sub. 3) si evidenzia che il contratto di mutuo può considerarsi validamente perfezionato nel momento in cui viene consegnata e messa a disposizione la somma mutuata in favore della parte mutuataria. Dall'esame del contratto di mutuo emerge che la somma era stata trattenuta dalla banca e che sarebbe stata erogata solamente all'atto del verificarsi delle condizioni espressamente indicare nell'art 1 del contratto di mutuo medesimo. Non v'è dubbio che la somma sia stata effettivamente erogata in quanto la parte esecutata ha richiesto ed ottenuto la sospensione dal pagamento di alcune rate e la modifica del contratto di mutuo ipotecario.

Tuttavia non risulta che il trasferimento della somma in favore della parte esecutata sia stato documentato da un ulteriore atto pubblico o da una ulteriore scrittura privata autenticata ai sensi dell'art 474 cpc. E ciò perché l'atto pubblico notatile di cui si discute, per avere valore di titolo esecutivo, avrebbe dovuto essere integrato da una quietanza attestante l'avvenuto svincolo delle somme (cfr. Cass 12007/2024).

Sulla base della documentazione prodotta agli atti, parte esecutata avrebbe un obbligo restitutorio nei confronti della banca ma ciò non comporta che l'atto pubblico possa valere come titolo esecutivo idoneo a fondare la presente procedura esecutiva.

L'esame degli altri motivi di opposizione si ritiene superfluo in questa sede atteso che la procedura deve essere sospesa a seguito della valutazione del presente motivo, mentre la valutazione degli ulteriori motivi potrà essere effettuata nella eventuale fase di merito.

La sospensione può essere concessa, inoltre, sulla base della considerazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria sui beni degli esecutati ed in favore dell'Istituto mutuante che, nel tempo necessario per costituirsi il titolo esecutivo, non avrà il timore di perdere la garanzia del proprio credito.

P.Q.M.

SOSPENDE la procedura esecutiva n. **SEJESSE**.

FISSA termine perentorio di gg. 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art 163 bis o altri se previsti, ridotti della metà, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento ovvero dalla data di comunicazione dell'ordinanza che definisce l'eventuale reclamo.

COMPENSA tra le parti le spese della presente fase in ragione della indubbia sussistenza del credito della creditrice, sia pur non supportato dal titolo esecutivo.

Si comunichi

Vasto 02/07/2024

II GOT

Tommaso David

